

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE**

DELLA



**Regione Umbria**

---

SERIE GENERALE

PERUGIA - 4 settembre 2013

---

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

---

PARTE PRIMA

Sezione II

**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2013, n. **803**.

**DGR n. 281 del 3 aprile 2013. Avviso per la realizzazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PUC3). Integrazioni.**

## PARTE PRIMA

Sezione II

## ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2013, n. 803.

**DGR n. 281 del 3 aprile 2013. Avviso per la realizzazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PUC3). Integrazioni.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le modifiche e le precisazioni all'Allegato A, dell'avviso PUC3 approvato con D.G.R. 281 del 3 aprile 2013, di seguito riportate:

> Il comma 2, dell'articolo 13 relativamente alla "fideiussione", è sostituito dal seguente paragrafo:

"I soggetti privati coinvolti nel PUC non debbono depositare presso il Comune di competenza la polizza fideiussoria a garanzia della realizzazione dell'intervento".

*Resta ferma la fideiussione che le imprese beneficiarie dei finanziamenti per le attività produttive e gli interventi residenziali devono produrre al Comune a garanzia delle anticipazioni o acconti richiesti.*

> Analogamente a quanto previsto per la redazione del Quadro Strategico di Valorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, possono rientrare tra le somme necessarie al cofinanziamento comunale al PUC3, le eventuali spese da sostenere per il piano di Marketing e il piano di Gestione richiamati all'art. 17 "Criteri di valutazione";

> Articolo 5, comma 4

analogamente alle attività produttive e agli interventi residenziali, nei Programmi sovracomunali è possibile ripartire, anche per i lavori pubblici, la percentuale di finanziamento tra i Comuni, purché siano rispettate le percentuali di finanziamento al PUC3 di cui all'art. 5;

> Articolo 8

— Sono ammessi a finanziamento i pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pizzerie ecc.

— L'obbligatorietà del wi-fi gratuito riguarda tutti i pubblici esercizi, compresi i bar.

— Non sono ammessi a finanziamento le attività agricole e artigianali.

> Articolo 11 (spese ammissibili art. 8 "Attività Commerciali")

— lettera a) possono essere ritenuti ammissibili hardware, software, attrezzature e arredi necessari a fornire al cliente servizi strettamente funzionali alla vendita del bene, ancorché non collocate nella superficie di vendita, ma in spazi in essa connessi e nella disponibilità dell'impresa commerciale;

— lettera b) possono essere ritenuti ammissibili l'installazione delle reti telematiche, in quanto funzionali alla gestione delle attività riguardanti anche la gestione del magazzino e gli altri aspetti funzionali all'e-commerce, e pertanto possono riguardare altre superfici non esclusivamente destinate alla vendita;

— lettera c) possono essere ritenuti ammissibili i rifacimenti di impianti di climatizzazione anche in superfici non di vendita, qualora tali impianti siano essenziali alla conservazione dei beni oggetto di vendita, mentre gli impianti elettrici ed idraulici, oltreché quelli di climatizzazione, possono essere ammessi a finanziamento qualora le ulteriori superfici siano collegate con quelle di vendita in modo da dover realizzare un unico intervento;

- lettera d) possono essere applicati gli stessi criteri di cui alla precedente lettera;
- lettera e) possono essere ritenuti ammissibili anche gli interventi riferiti alla sicurezza dei magazzini e depositi, oltre ai locali attigui alla vendita;
- lettera f) sono ammissibili gli interventi riguardanti le sole superfici di vendita, fatta eccezione per l'abbattimento delle barriere architettoniche che possono includere il rifacimento dei bagni nell'esercizio commerciale.

> Articolo 17

Al terzo dei criteri di valutazione della "Fattibilità", deve essere cancellato: "e della disponibilità dei permessi di costruire, autorizzazioni necessari";

3) di approvare, relativamente agli interventi di edilizia residenziale compresi nei PUC3, di cui all'avviso approvato con D.G.R. 281 del 3 aprile 2013, le modifiche alla D.G.R. 804 del 30 giugno 2008 e s.m. e i., così come riportato nell'Allegato 1) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente  
MARINI

(su proposta dell'assessore Rometti)

---

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: DGR n. 281 del 3 aprile 2013. Avviso per la realizzazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PUC3). Integrazioni.**

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 3 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato l'avviso per la realizzazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PUC3), destinati ai Comuni umbri con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, articolati in programmi di rilevanza sovracomunale che interessano un'area vasta intesa come parti di territori di più comuni contermini o prossimi, e in programmi di rilevanza urbana riferiti ad un unico centro abitato;

Premesso che:

dagli incontri tenuti a Perugia per la partecipazione e l'illustrazione dell'avviso PUC3 tra il Servizio scrivente, i Comuni e altri soggetti pubblici e privati interessati, in particolare svolti presso la sede dell'ANCI, via Alessi n. 1, nelle date del 29 marzo e 13 giugno c.a., è emersa la necessità di apportare alcune modifiche nonché integrazioni e precisazioni all'Allegato A dell'avviso di che trattasi, sintetizzate come di seguito:

> Articolo 13, comma 2 - "Fideiussione"

tenuto conto dell'attuale situazione economica e delle conseguenti difficoltà finanziarie che le imprese e i privati stanno incontrando, si ritiene opportuno recedere dal deposito delle polizza fideiussoria pari al 5 per cento del costo dell'intervento, che gli operatori privati partecipanti al PUC3 avrebbero dovuto depositare a favore del Comune prima della stipula dell'Accordo di Programma, a garanzia della completa realizzazione del proprio intervento.

*Resta ferma la fideiussione che le imprese beneficiarie dei finanziamenti per le attività produttive e gli interventi residenziali devono produrre al Comune a garanzia delle anticipazioni o acconti richiesti.*

> analogamente a quanto previsto per la redazione del Quadro Strategico di Valorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, possono rientrare tra le somme necessarie al cofinanziamento comunale al PUC3, le eventuali spese da sostenere per il piano di Marketing e il piano di Gestione richiamati all'art. 17 "Criteri di valutazione";

> Articolo 5, comma 4

analogamente alle attività produttive e agli interventi residenziali nei PUC3 sovracomunali, anche per i lavori pubblici, è possibile ripartire la percentuale di finanziamento tra i Comuni, purché siano rispettate le percentuali di finanziamento al PUC3 di cui all'art. 5;

> Articolo 8

— Sono ammessi a finanziamento i pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pizzerie ecc.

— L'obbligatorietà del wi-fi gratuito riguarda tutti i pubblici esercizi, compresi i bar.

— Non sono ammessi a finanziamento le attività agricole e artigianali.

> Articolo 11 (spese ammissibili art. 8 "Attività Commerciali")

— lettera a) possono essere ritenuti ammissibili hardware, software, attrezzature e arredi necessari a fornire al cliente servizi strettamente funzionali alla vendita del bene, ancorché non collocate nella superficie di vendita, ma in spazi in essa connessi e nella disponibilità dell'impresa commerciale;

— lettera b) possono essere ritenuti ammissibili l'installazione delle reti telematiche, in quanto funzionali alla gestione delle attività riguardanti anche la gestione del magazzino e gli altri aspetti funzionali all'e-commerce e pertanto possono riguardare altre superfici non esclusivamente destinate alla vendita;

— lettera c) possono essere ritenuti ammissibili i rifacimenti di impianti di climatizzazione anche in superfici non di

vendita, qualora tali impianti siano essenziali alla conservazione dei beni oggetto di vendita, mentre gli impianti elettrici ed idraulici, oltreché quelli di climatizzazione, possono essere ammessi a finanziamento qualora le ulteriori superfici siano collegate con quelle di vendita in modo da dover realizzare un unico intervento;

— lettera d) possono essere applicati gli stessi criteri di cui alla precedente lettera;

— lettera e) possono essere ritenuti ammissibili anche gli interventi riferiti alla sicurezza dei magazzini e depositi, oltre ai locali attigui alla vendita;

— lettera f) sono ammissibili gli interventi riguardanti le sole superfici di vendita, fatta eccezione per l'abbattimento delle barriere architettoniche che possono includere il rifacimento dei bagni nell'esercizio commerciale.

> Articolo 17

Al terzo dei criteri di valutazione della "Fattibilità", deve essere cancellato: "e della disponibilità dei permessi di costruire, autorizzazioni necessari".

Visto altresì l'articolo 7 dell'Allegato A dell'avviso in argomento riguardante gli "Interventi di edilizia residenziale" compresi nei PUC3;

Richiamato il comma 4 del medesimo articolo con il quale è stato specificato che per *l'entità dei contributi e le categorie degli interventi da realizzare si rimanda a quanto già definito in materia dalla D.G.R. 804 del 30 giugno 2008 e s.m. e i., nonché i requisiti soggettivi dei beneficiari a quanto stabilito dalla L.R. n. 23/03 e s.m. e i.*

Tenuto conto che:

— con L.R. 5 ottobre 2012, n. 15, e s.m. e i., sono state approvate ulteriori modifiche ed integrazioni alla citata L.R. 28 novembre 2003, n. 23, è pertanto necessario aggiornare la D.G.R. 804/08 alle modifiche di che trattasi relativamente agli interventi residenziali compresi nei PUC3, che in particolare riguardano:

- la tipologia degli interventi e i relativi operatori, i requisiti soggettivi dei beneficiari, i relativi vincoli;
- le modifiche e le integrazioni di cui sopra sono contenute nell'Allegato 1) alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*

**Allegato 1)**

**Interventi di edilizia residenziale compresi nei PUC3, di cui al bando approvato con D.G.R. n. 281/13 e successive modifiche e integrazioni, e nei programmi di riqualificazione urbana comunque denominati.**

**Entità dei contributi**

**Categorie di intervento**

**Requisiti soggettivi dei beneficiari**

**1) INCREMENTO DELLA PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE PRIMARIA  
(art. 8 L.R. 23/03 e s.m. e i.)****DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi sono realizzati da Cooperative di abitazione o loro consorzi, Imprese di costruzione o loro consorzi o associazioni e sono finalizzati al recupero, acquisto e recupero e nuova costruzione di alloggi da destinare alla vendita (art. 8 comma 1, L.R. 23/03 e s.m. e i.) o alla proprietà differita dopo un periodo di locazione di almeno otto anni esclusivamente per interventi di recupero (art. 8 comma 3, L.R. 23/03 e s.m. e i.), a favore di soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di seguito specificati.

Nel caso di interventi finalizzati alla proprietà differita, l'alloggio è destinato alla locazione per un periodo di almeno 8 anni e successivamente venduto al locatario in possesso dei requisiti soggettivi di seguito specificati.

Nel periodo di locazione il canone è determinato in misura non superiore a quello concordato di cui all'art. 2 della L. 431/98.

Al momento della vendita, il contributo, originariamente determinato a favore di ciascun locatario e rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, viene detratto dal prezzo di cessione dell'alloggio, determinato nella convenzione stipulata con il Comune, per una durata minima di anni venti.

**A) REQUISITI SOGGETTIVI**

I requisiti di cui al successivo punto A.1) devono essere posseduti esclusivamente dal componente il nucleo familiare che risulta essere il richiedente del contributo.

I requisiti di cui ai successivi punti A.2), A.3), A.4) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare richiedente.

*Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare.*

**A.1) Residenza e cittadinanza**

- Cittadini italiani o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.
- Residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi.

**A.2) Impossidenza di alloggi**

- Il nucleo familiare richiedente, non deve essere titolare della proprietà, della comproprietà, dell'uso, dell'usufrutto o di altro diritto di godimento su di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso, ovunque ubicata sul territorio nazionale.

*Al fine di poter valutare l'adeguatezza dell'alloggio, viene divisa per sedici l'intera superficie utile dello stesso. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Tale numero viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e il rapporto deve essere inferiore ai seguenti parametri:*

- *tre vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;*
- *quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;*
- *cinque vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone;*
- *sei vani convenzionali per un nucleo familiare di sei persone ed oltre.*

*Si considera, altresì, impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio, ma non vi abita, in quanto l'immobile è occupato dall'usufruttuario, dall'altro comproprietario o è locato a terzi.*

- Il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, ad eccezione di quello derivante da immobili non residenziali, superiore ad Euro 500,00.

### **A.3) Inesistenza di cumulo con altri contributi pubblici**

Non aver fruito, unitamente ai componenti il nucleo familiare, di altro contributo pubblico per l'acquisto dell'abitazione.

*Possono beneficiare del contributo i soggetti già membri di nuclei familiari che hanno fruito di contributo per l'abitazione rimasta in proprietà ad altro membro del nucleo familiare, diverso da quello del richiedente.*

*Non rientrano nella fattispecie sopra indicata i coniugi che hanno entrambi fruito di contributo e si sono successivamente separati.*

### **A.4) Reddito**

Il nucleo familiare deve essere percettore di reddito. La capacità economica del nucleo familiare, valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, non deve superare il limite massimo di € 30.000,00.

*Per l'individuazione della capacità economica valutata sulla base dell'ISEE, si tiene conto del reddito dichiarato ai fini fiscali relativo alla data di valutazione dei requisiti soggettivi di cui al successivo punto C) e alla situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente.*

## **B) COSTITUZIONE DI UN NUOVO NUCLEO FAMILIARE**

Sono ammessi a fruire delle agevolazioni anche nuclei familiari che, alla data di valutazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo punto C) non si sono ancora costituiti, ma si costituiranno entro 1 anno dalla data di stipula del contratto di affitto (nel caso di interventi in locazione con proprietà differita) o entro 1 anno dalla data di stipula del contratto di acquisto/assegnazione (in caso di interventi in vendita/assegnazione).

In tale ipotesi il richiedente può, al momento della domanda, dichiarare di costituire un nuovo nucleo familiare, purché il nucleo anagrafico di appartenenza abbia un reddito di valore ISEE non superiore a € 60.000,00 valutato in base alla vigente normativa, esclusa la capacità economica del richiedente stesso. Il nuovo nucleo familiare, può essere costituito con alcuni componenti il nucleo anagrafico di appartenenza, o con altro soggetto nei casi di matrimonio o convivenza.

La costituzione del nuovo nucleo familiare dovrà essere opportunamente documentata.

I requisiti di cui ai punti A.1), A.2), A.3) e A.4) sono rispettivamente verificati nei confronti dei componenti il costituendo nucleo familiare.

*Qualora uno dei componenti indicati sia coniugato, nel nuovo nucleo familiare è obbligatoriamente incluso il coniuge, anche se non espressamente dichiarato.*

## **C) DATA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI**

I beneficiari dei contributi devono essere in possesso dei requisiti soggettivi sopra descritti nei seguenti momenti:

- per i soci di cooperative, alla data di assegnazione provvisoria effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- per gli acquirenti da Imprese, alla data del compromesso di acquisto debitamente registrato, ovvero alla data della fattura di primo acconto sul prezzo di cessione;
- per i locatari di alloggi con proprietà differita, alla data del verbale di assegnazione del Consiglio di Amministrazione nei casi di interventi realizzati da Cooperative edilizie e alla data del contratto di locazione, nei casi di interventi realizzati da Imprese di costruzione.

**D) VINCOLI****D1) Vincoli per gli operatori**

Gli alloggi destinati alla vendita devono essere venduti entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui, prima della scadenza del biennio di cui sopra, l'operatore chieda di poter locare gli alloggi non ancora venduti, in quanto non ha individuato beneficiari in possesso dei requisiti soggettivi, il contributo non viene revocato, purché il periodo di locazione non ecceda quello stabilito dall'art. 2 della L. 431/98, ed il canone di locazione sia determinato sulla base della stessa normativa.

Dopo tale periodo l'alloggio deve essere comunque venduto.

Gli alloggi destinati alla proprietà differita devono essere locati entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori. Il periodo di locazione di otto anni decorre dalla data di inizio della locazione.

**D2) Vincoli per i beneficiari**

Gli acquirenti degli alloggi devono risiedere negli stessi per cinque anni decorrenti dalla data di compravendita/assegnazione definitiva. Per lo stesso periodo non possono né vendere né locare l'alloggio, salvo autorizzazione comunale concessa per gravi e sopravvenuti motivi.

Nel caso di alloggi realizzati in proprietà differita, il suddetto vincolo decorre dalla data del contratto di acquisto.

**E) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO****Interventi di recupero o acquisto e recupero**

<b>Fasce ISEE</b>	<b>% max del costo convenzionale</b>	<b>Contributo ad alloggio in fase di programmazione €</b>
fino a € 16.000,00	<b>40</b>	45.000,00
da € 16.000,01 a € 24.000,00	<b>35</b>	
da € 24.000,01 a € 30.000,00	<b>30</b>	

**Interventi di nuova costruzione**

<b>Fasce ISEE</b>	<b>% max del costo convenzionale</b>	<b>Contributo ad alloggio in fase di programmazione €</b>
fino a € 16.000,00	<b>30</b>	35.000,00
da € 16.000,01 a € 24.000,00	<b>25</b>	
da € 24.000,01 a € 30.000,00	<b>20</b>	



## 2) ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE (art. 9 L. R. 23/03 e s.m. e i.)

### DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

#### **Locazione a canone sociale**

Gli interventi sono realizzati dall'ATER regionale e dai Comuni, mediante la nuova costruzione o l'acquisto e recupero di alloggi da destinare alla locazione a canone sociale. Nel caso di interventi su immobili di proprietà comunale, l'ATER regionale funge da stazione appaltante, previa stipula di apposita convenzione ai sensi della normativa vigente, e alla stessa viene direttamente erogato il contributo.

*I requisiti soggettivi degli aspiranti assegnatari, le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi ed i criteri per la determinazione dei canoni di locazione, sono disciplinati dal Titolo IV della legge regionale n. 23/03 e s.m. e i. e dai relativi regolamenti attuativi.*

#### **Locazione a canone concordato ridotto al 70% per la durata minima di 25 anni**

Sono inoltre previsti interventi riguardanti alloggi realizzati o recuperati da soggetti attuatori privati quali Imprese di costruzione, Cooperative di abitazione, Enti morali, Fondazioni e singoli privati, e soggetti attuatori pubblici quali Comuni e ATER, da locare ad un canone agevolato ridotto al 70% del canone concordato, calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per la durata minima non inferiore a 25 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 285 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **Locazione a termine a canone concordato**

Gli interventi sono realizzati dalle Imprese di costruzione e Cooperative di abitazione, mediante il recupero e l'acquisto e recupero di alloggi da destinare alla locazione a termine per un periodo non inferiore a 8 anni. Alla scadenza del termine gli alloggi possono essere venduti con diritto di prelazione a favore dei locatari, alle condizioni stabilite nella convenzione stipulata con il Comune. I locatari devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti sia all'inizio della locazione che al momento dell'acquisto degli alloggi.

Il canone di locazione è determinato dal Comune in misura non superiore a quello concordato di cui all'art. 2 della Legge n. 431/98.

### **A) REQUISITI SOGGETTIVI DEI LOCATARI**

I requisiti di cui al successivo punto A.1) devono essere posseduti esclusivamente dal componente il nucleo familiare che risulta essere il richiedente del contributo.

I requisiti di cui ai successivi punti A.2) e A.3) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, nonché dal coniuge non legalmente separato, anche se quest'ultimo non dovesse essere incluso nello stesso stato di famiglia.

*Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare.*

#### **A.1) Residenza e cittadinanza**

- Cittadini italiani o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.
- Residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi.

#### **A.2) Impossidenza di alloggi**

Il nucleo familiare richiedente, non deve essere titolare della proprietà, della comproprietà, dell'uso, dell'usufrutto o di altro diritto di godimento su di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso, ovunque ubicati sul territorio nazionale.

Al fine di poter valutare l'adeguatezza dell'alloggio, viene divisa per sedici l'intera superficie utile dello stesso. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Tale numero viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e il rapporto deve essere inferiore ai seguenti parametri:

- tre vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;
- quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;
- cinque vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone;
- sei vani convenzionali per un nucleo familiare di sei persone ed oltre.

Si considera, altresì, impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio, ma non vi abita, in quanto l'immobile è occupato dall'usufruttuario, dall'altro comproprietario o è locato a terzi.

- Il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, ad eccezione di quello derivante da immobili non residenziali, superiore ad Euro 500,00.

### A.3) Reddito

Il nucleo familiare deve essere percettore di reddito. La capacità economica del nucleo familiare, valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, non deve superare il limite massimo di € 30.000,00.

*Per l'individuazione della capacità economica valutata sulla base dell'ISEE, si tiene conto del reddito dichiarato ai fini fiscali relativo alla data di valutazione dei requisiti soggettivi di cui al successivo punto C) e alla situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente.*

## B) COSTITUZIONE DI UN NUOVO NUCLEO FAMILIARE

Sono ammessi a fruire delle agevolazioni anche nuclei familiari che, alla data di valutazione del possesso dei requisiti soggettivi non si sono ancora costituiti, ma si costituiranno entro 1 anno dalla data di fine lavori.

In tale ipotesi il richiedente può, al momento della domanda, dichiarare di costituire un nuovo nucleo familiare, purché il nucleo anagrafico di appartenenza abbia un reddito di valore ISEE non superiore a € 60.000,00 valutato in base alla vigente normativa, esclusa la capacità economica del richiedente stesso. Il nuovo nucleo familiare, può essere costituito con alcuni componenti il nucleo anagrafico di appartenenza, o con altro soggetto nei casi di matrimonio o convivenza.

I requisiti di cui ai punti A.1), A.2), A.3) sono rispettivamente verificati nei confronti dei componenti il costituendo nucleo familiare.

La costituzione del nuovo nucleo familiare dovrà essere opportunamente documentata.

*Qualora uno dei componenti indicati sia coniugato, nel nuovo nucleo familiare è obbligatoriamente incluso il coniuge, anche se non espressamente dichiarato.*

## C) DATA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI

I locatari degli alloggi devono essere in possesso dei requisiti soggettivi sopra descritti nei seguenti momenti:

- per gli interventi realizzati da imprese, alla data del contratto di locazione;
- per gli interventi realizzati dalle Cooperative, alla data del verbale di assegnazione del Consiglio di Amministrazione;
- per gli interventi realizzati dall'ATER, dai Comuni, dagli Enti Morali e da altri soggetti attuatori alla data del bando/avviso pubblico.

I requisiti soggettivi devono essere accertati per ogni locatario subentrante.

**D) VINCOLI****Vincoli per gli operatori**

Gli alloggi destinati alla locazione devono essere locati entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori. Il periodo di locazione, 8 o 12 anni, decorre dalla data di inizio della locazione.

**E) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO****E1) Alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla locazione a canone sociale**

Tipologia d'intervento	% max di contributo
Nuova costruzione	90
Recupero o acquisto/recupero	95

In fase di programmazione la percentuale di cui sopra è applicata al costo convenzionale dell'intervento, calcolato sulla base dei massimali in vigore, mentre, a lavori ultimati, è applicata al totale della spesa effettivamente sostenuta, compresa l'IVA. L'importo del contributo definitivo non può, comunque, superare quello originariamente assegnato.

**E2) Alloggi destinati alla locazione a canone concordato ridotto al 70% per la durata minima di 25 anni**

Tipologie di intervento	% max di contributo	Contributo ad alloggio in fase di programmazione €
Nuova costruzione	60	80.000,00
Recupero o acquisto e recupero	70	90.000,00

**E3) Alloggi destinati alla locazione a termine recupero o acquisto e recupero**

Durata della locazione numero anni	% max di contributo	Contributo ad alloggio in fase di programmazione €
12	40	65.000,00
8	30	50.000,00

Le percentuali di cui sopra sono applicate al costo convenzionale dell'intervento, calcolato sulla base dei massimali in vigore al momento dell'inizio dei lavori.

L'importo del contributo definitivo non può comunque superare quello originariamente assegnato in fase di programmazione.

## F) INTERVENTI IN LOCAZIONE A TERMINE PER ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI AUTOSUFFICIENTI

Gli interventi sono realizzati dalle Cooperative di abitazione, dalle Imprese di costruzione, nonché da Enti morali e sono rivolti a soggetti ultrasessantacinquenni autosufficienti in possesso dei requisiti soggettivi di cui ai precedenti punti A.1), A.2) e A.3).

1. Gli interventi previsti sono destinati al recupero, manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia di alloggi che prevedono almeno due delle seguenti categorie d'intervento:
  - a) abbattimento delle barriere architettoniche;
  - b) sostituzione dei materiali di finitura con altri materiali idonei a salvaguardare la sicurezza all'interno dell'alloggio;
  - c) installazione di sistemi di segnalazione della corretta funzionalità degli impianti tecnologici;
  - d) ristrutturazione interna dell'alloggio al fine di consentire l'eventuale presenza stabile di persone o famiglie che assistano l'anziano fruendo della stessa unità immobiliare, ovvero la suddivisione dello stesso in due alloggi, di cui uno in grado di ospitare la famiglia che assiste stabilmente l'anziano.
2. Nel caso degli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), e c) il contributo è concesso previa certificazione tecnica dell'adeguatezza dell'intervento e dei materiali utilizzati. Nel caso della ristrutturazione di cui al comma 1, lett. d) il contributo è commisurato al costo ammissibile dell'intervento e al numero delle unità immobiliari che ne derivano e comunque non può essere superiore al 50% del costo ammissibile riferito a ciascuna unità immobiliare. In tal caso il beneficiario è tenuto a produrre anche la documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro instaurato con la persona o la famiglia impegnati stabilmente nell'assistenza.

### F.1) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Durata della locazione numero anni	% max di contributo	Contributo ad alloggio in fase di programmazione €
8	50	50.000,00

**RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' PRIVATA**  
(art. 7 e 13 L.R. 23/03 e s.m. e i.)**DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi riguardano il recupero di immobili destinati alla residenza ed immobili ad uso diverso dalla residenza, compresi nei PUC3 di cui all'Avviso approvato con DGR 281/13 e successive modifiche ed integrazioni o in Programmi comunque denominati, relativi al:

- recupero primario, ai sensi del regolamento n. 2 del 9.02.2005 e successive modifiche e integrazioni, riguardante le parti comuni dell'edificio e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti;
- recupero secondario, ai sensi del regolamento n. 2 del 9.02.2005 e successive modifiche e integrazioni, riguardante le opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario.

L'intervento di recupero secondario non può essere disgiunto da quello di recupero primario.

**SOGGETTI ATTUATORI**

Proprietari, comproprietari, usufruttuari, nudi proprietari, titolari del diritto d'uso e di abitazione su di uno o più alloggi compresi all'interno del PUC3, di seguito per brevità definiti proprietari.

Qualora l'intervento è realizzato da un soggetto che non ha la piena proprietà dell'unità immobiliare, è necessario il previo assenso dei contitolari dei diritti reali.

**A) PROPRIETARI RESIDENTI****A1) REQUISITI SOGGETTIVI**

I nuclei familiari in possesso dei requisiti sotto indicati possono beneficiare di finanziamenti per il recupero primario e secondario o solo primario su uno o più alloggi compresi all'interno del PUC.

**A1.a) Residenza e cittadinanza** (*deve essere posseduta esclusivamente dal componente il nucleo familiare che risulti essere il richiedente*).

- Cittadini italiani o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.
- Residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi.

*Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare.*

I requisiti che seguono devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, nonché dal coniuge non legalmente separato, anche se quest'ultimo non dovesse essere incluso nello stesso stato di famiglia.

**A1.b) Impossidenza di alloggi**

- Il nucleo familiare richiedente, non deve essere titolare della proprietà, della comproprietà, dell'uso, dell'usufrutto o di altro diritto di godimento su di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso, ovunque ubicata sul territorio nazionale.

*Al fine di poter valutare l'adeguatezza dell'alloggio, viene divisa per sedici l'intera superficie utile dello stesso. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è*

composta l'unità immobiliare. Tale numero viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e il rapporto deve essere inferiore ai seguenti parametri:

- tre vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;
- quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;
- cinque vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone;
- sei vani convenzionali per un nucleo familiare di sei persone ed oltre.

Si considera, altresì, impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio, o quota parte di esso, ma non vi abita, in quanto l'immobile è occupato dall'usufruttuario, dall'altro comproprietario o è locato a terzi.

- Il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, ad eccezione di quello derivante dall'alloggio/i da recuperare e da quello/i derivante da immobili non residenziali, superiore ad € 500,00.

#### **A1.c) Reddito**

Il nucleo familiare deve essere percettore di reddito. La capacità economica del nucleo familiare, valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, non deve superare il limite massimo di € 30.000,00.

*Per l'individuazione della capacità economica valutata sulla base dell'ISEE, si tiene conto del reddito dichiarato ai fini fiscali relativo alla data di valutazione dei requisiti soggettivi di cui al successivo punto A2) e alla situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente.*

#### **A1.d) Inesistenza di cumulo con altri contributi pubblici**

Non aver fruito, unitamente ai componenti il nucleo familiare, di altro contributo pubblico per il recupero di un'abitazione (sono esclusi i finanziamenti previsti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici).

*Possono beneficiare del contributo i soggetti già membri di nuclei familiari che hanno fruito di contributo per l'abitazione rimasta in proprietà ad altro membro del nucleo familiare, diverso da quello del richiedente.*

*Non rientrano nella fattispecie sopra indicata i coniugi che hanno entrambi fruito di contributo e si sono successivamente separati.*

### **A2) MOMENTO DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI**

I beneficiari devono essere in possesso dei requisiti soggettivi alla data della deliberazione di Giunta Regionale con la quale è stato definitivamente ammesso a finanziamento il PUC3.

### **A3) COSTITUZIONE DI UN NUOVO NUCLEO FAMILIARE**

Sono ammessi a fruire delle agevolazioni anche nuclei familiari che, alla data di valutazione del possesso dei requisiti soggettivi non si sono ancora costituiti, ma si costituiranno entro 1 anno dalla data di fine lavori.

In tale ipotesi il richiedente può, al momento della domanda, dichiarare di costituire un nuovo nucleo familiare, purché il nucleo anagrafico di appartenenza abbia un reddito di valore ISEE non superiore a € 60.000,00 valutato in base alla vigente normativa, esclusa la capacità economica del richiedente stesso. Il nuovo nucleo familiare, può essere costituito con alcuni componenti il nucleo anagrafico di appartenenza, o con altro soggetto nei casi di matrimonio o convivenza.

I requisiti di cui ai punti A1.a), A1.b), A1.c) e A1.d), sono rispettivamente verificati nei confronti dei componenti il costituendo nucleo familiare.

La costituzione del nuovo nucleo familiare dovrà essere opportunamente documentata.

*Qualora uno dei componenti indicati sia coniugato, nel nuovo nucleo familiare è obbligatoriamente incluso il coniuge, anche se non espressamente dichiarato.*

**A4) VINCOLI**

Il proprietario può ottenere il contributo per tutti gli alloggi che intende recuperare, compresi all'interno del PUC, purché gli stessi siano destinati alle seguenti finalità:

- Residenza principale del richiedente;
- Locazione a termine per un periodo di otto o dodici anni.

**A4.a) Alloggio destinato a residenza del proprietario**

Il proprietario deve trasferire la residenza entro un anno dalla data di fine lavori e la stessa deve protrarsi per cinque anni a decorrere dalla stessa data.

Per lo stesso periodo di tempo l'alloggio non può essere né venduto né locato, salvo autorizzazione del Comune. Tale autorizzazione è rilasciata sulla base della normativa regionale vigente.

**A4.b) Alloggio/i destinato/i alla locazione a termine**

L'alloggio deve essere locato entro due anni dalla data di fine lavori a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi indicati nel successivo paragrafo "B5) REQUISITI SOGGETTIVI DEI LOCATARI".

L'alloggio deve rimanere locato per otto o dodici anni.

Il canone di locazione, determinato nella Convenzione con il Comune, di cui al successivo paragrafo A5), è fissato in misura non superiore a quello "concertato" di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431.

In assenza di accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini il canone è determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e di tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in un comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica.

Alla scadenza del termine gli alloggi possono essere venduti con diritto di prelazione a favore dei locatari.

Al momento della vendita gli acquirenti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi al momento vigenti.

**A5) SOTTOSCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI**

Gli obblighi ed i vincoli fissati al precedente paragrafo A4) sono sottoscritti dal beneficiario mediante apposita Convenzione con il Comune.

Tale obbligo non sussiste nei casi in cui l'importo del contributo spettante al beneficiario sia inferiore o uguale ad € 5.000,00.

**A6) REQUISITI OGGETTIVI DEGLI INTERVENTI**

Gli immobili oggetto degli interventi destinati alla residenza devono essere accatastati nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7.

**A7) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO****Alloggi destinati ad abitazione principale**

Fasce ISEE	% max del costo convenzionale	Contributo ad alloggio in fase di programmazione €
fino a € 16.000,00	<b>40</b>	45.000,00
da € 16.000,01 a € 24.000,00	<b>35</b>	
da € 24.000,01 a € 30.000,00	<b>30</b>	



**Alloggi destinati alla locazione a termine**

Durata della locazione numero anni	% max di contributo	Contributo ad alloggio in fase di programmazione €
12	40	65.000,00
8	30	50.000,00

Le percentuali di cui sopra sono applicate al costo convenzionale dell'intervento, calcolato sulla base dei massimali in vigore al momento dell'inizio dei lavori.

L'importo del contributo definitivo non può comunque superare quello originariamente assegnato in fase di programmazione.

**B) PROPRIETARI NON RESIDENTI**

I nuclei familiari non residenti nella Regione ovvero residenti da meno di ventiquattro mesi consecutivi nella Regione, beneficiano dei finanziamenti per i lavori del solo recupero primario.

**B1) REQUISITI SOGGETTIVI****B 1.a) Cittadinanza italiana**

Cittadini italiani o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.

*(Tale requisito deve essere posseduto esclusivamente dal componente il nucleo familiare che risulti essere il richiedente del contributo).*

**B 1.b) Inesistenza di cumulo con altri contributi pubblici**

Non aver fruito, unitamente ai componenti il nucleo familiare, di altro contributo pubblico per il recupero di un'abitazione *(sono esclusi i finanziamenti previsti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici)*.

*Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare.*

*Possono beneficiare del contributo i soggetti già membri di nuclei familiari che hanno fruito di contributo per l'abitazione rimasta in proprietà ad altro membro del nucleo familiare, diverso da quello del richiedente.*

*Non rientrano nella fattispecie sopra indicata i coniugi che hanno entrambi fruito di contributo e si sono successivamente separati.*

**B2) MOMENTO DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI**

I beneficiari devono essere in possesso dei requisiti soggettivi alla data della deliberazione di Giunta Regionale con la quale è stato definitivamente ammesso a finanziamento il PUC, o altro Programma comunque denominato.

**B3) VINCOLI**

Il proprietario può ottenere il contributo per tutti gli alloggi che intende recuperare, compresi all'interno del P.U.C.

Gli alloggi finanziati possono essere destinati alla locazione a termine, qualora il proprietario non intenda destinarne uno a propria residenza.



**B3.a) Alloggio destinato a residenza del proprietario**

Il proprietario deve trasferire la residenza entro un anno dalla data di fine lavori (se non già residente) e la stessa deve protrarsi per cinque anni decorrenti dalla stessa data.

Per lo stesso periodo di tempo l'alloggio non può essere né venduto né locato, salvo autorizzazione del Comune. Tale autorizzazione è rilasciata sulla base della normativa regionale vigente.

**B3.b) Alloggio (o più alloggi) destinato/i alla locazione a termine**

L'alloggio deve essere locato entro due anni dalla data di fine lavori a soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo B4).

L'alloggio deve rimanere locato per almeno otto anni.

Il canone di locazione, determinato nella Convenzione con il Comune, di cui al successivo punto B5), è fissato in misura non superiore a quello "concertato" di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431.

In assenza di accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini il canone è determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e di tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in un comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica.

Alla scadenza del termine gli alloggi possono essere venduti con diritto di prelazione a favore dei locatari.

**B4) REQUISITI SOGGETTIVI DEI LOCATARI**

Soggetti che al momento della locazione sono in possesso dei seguenti requisiti:

**B4.a) Residenza e cittadinanza** *(deve essere posseduta esclusivamente dal componente il nucleo familiare che risulti essere il richiedente).*

- Cittadini italiani o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.
- Residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi.

*Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare.*

I seguenti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, nonché dal coniuge non legalmente separato, anche se quest'ultimo non dovesse essere incluso nello stesso stato di famiglia.

**B4.b) Impossidenza di alloggi**

Il nucleo familiare richiedente, non deve essere titolare della proprietà, della comproprietà, dell'uso, dell'usufrutto o di altro diritto di godimento su di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso, ovunque ubicata sul territorio nazionale.

*Al fine di poter valutare l'adeguatezza dell'alloggio, viene divisa per sedici l'intera superficie utile dello stesso. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Tale numero viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e il rapporto deve essere inferiore ai seguenti parametri:*

- *tre vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;*
- *quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;*
- *cinque vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone;*
- *sei vani convenzionali per un nucleo familiare di sei persone ed oltre.*

*Si considera, altresì, impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio, ma non vi abita, in quanto l'immobile è occupato dall'usufruttuario, dall'altro comproprietario o è locato a terzi.*

- Il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, ad eccezione di quello derivante da immobili non residenziali, superiore ad Euro 500,00.

#### **B4.c) Reddito**

Il nucleo familiare deve essere percettore di reddito. La capacità economica del nucleo familiare, valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, non deve superare il limite massimo di € 30.000,00.

*Per l'individuazione della capacità economica valutata sulla base dell'ISEE, si tiene conto del reddito dichiarato ai fini fiscali relativo alla data di valutazione dei requisiti soggettivi e alla situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente.*

### **B5) SOTTOSCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI**

Gli obblighi ed i vincoli fissati al precedente paragrafo B3) sono sottoscritti dal beneficiario mediante apposita Convenzione con Comune.

Tale obbligo non sussiste nei casi in cui l'importo del contributo spettante al beneficiario sia inferiore o uguale ad € 5.000,00.

### **B6) REQUISITI OGGETTIVI DEGLI INTERVENTI**

Gli immobili oggetto degli interventi destinati alla residenza devono essere accatastati nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7.

### **B7) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

- Alloggio/i destinati alla locazione a termine (8 anni);
- Alloggio da destinare a residenza del proprietario;

**(Solo recupero primario)**

<b>% max di contributo</b>	<b>Contributo max ad alloggio €</b>
30	10.000

La percentuale di cui sopra è applicata al costo convenzionale dell'intervento, calcolato sulla base dei massimali in vigore al momento dell'inizio dei lavori.

L'importo del contributo definitivo non può comunque superare quello originariamente assegnato in fase di programmazione.

## C) INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI COMUNI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE DIVERSA DA QUELLA RESIDENZIALE

Possono essere ammessi a finanziamento esclusivamente i lavori, di recupero primario relativi alle parti comuni delle unità immobiliari a destinazione diversa da quella residenziale facenti parte di un edificio oggetto d'intervento.

### C.1. Requisiti soggettivi dei beneficiari dei contributi

E' richiesta la proprietà dei locali oggetto d'intervento, opportunamente documentata, con l'indicazione della destinazione d'uso.

### C.2. Data di valutazione dei requisiti soggettivi

I beneficiari debbono essere in possesso del requisito soggettivo di cui al punto precedente alla data della deliberazione di Giunta regionale di ammissione definitiva a finanziamento del PUC o altro programma comunque denominato. La relativa verifica viene effettuata dal Comune prima dell'adozione del provvedimento provvisorio di concessione del contributo.

### C.3. Vincoli

I beneficiari dei contributi devono impegnarsi a non vendere i locali oggetto dell'intervento e a non modificarne la destinazione d'uso per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

### C.4. Sottoscrizione obblighi

Gli obblighi fissati al precedente punto C.3. sono sottoscritti dai soggetti attuatori degli interventi mediante apposita Convenzione con il Comune.

Tale obbligo non sussiste nei casi in cui l'importo del contributo spettante a ciascun beneficiario sia inferiore a € 5.000,00.

### C.5. Determinazione del contributo

Il contributo in conto capitale è determinato in percentuale al costo convenzionale dell'intervento, calcolato sulla base dei massimali in vigore al momento dell'inizio dei lavori.

Il contributo massimo sotto indicato costituisce l'importo preso a riferimento, in fase di programmazione, per ciascuna unità recuperata/realizzata, al fine di poter quantificare l'entità massima del finanziamento totale da concedere al soggetto attuatore.

<b>Contributo (% max)</b>	<b>Contributo massimo</b>
20	€ 8.500,00

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*